

Approfondimenti

Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
www.libertaciviliimmigrazione.interno.it

Ministero dell'Interno
www.interno.it

<http://accordointegrazione.dlci.interno.it>



L' ACCORDO

di Integrazione



➤ Che cos'è l'accordo di integrazione

L'accordo è uno strumento per facilitare l'integrazione del cittadino straniero.

Con la stipula dell'accordo lo straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno:

- acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana;
- acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica;
- garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori.

Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero.

➤ Chi sottoscrive l'accordo

Lo straniero che:

- fa il primo ingresso nel territorio italiano;
- presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l'accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

➤ Chi non deve sottoscrivere l'accordo

Gli stranieri:

- affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o l'apprendimento linguistico e culturale;
- minori non accompagnati;
- vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento;
- minori di 16 anni.

➤ Dove si sottoscrive

L'accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell'immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi.

➤ Cosa accade dopo la sottoscrizione

All'atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti.

Entro tre mesi dalla firma dell'accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla

vita in Italia.

La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.

➤ Sospensione o proroga dell'accordo a domanda

L'accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dello straniero, presentando idonea documentazione, per

- gravi motivi di salute o di famiglia;
- motivi di lavoro;
- frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale;
- frequenza tirocinio di formazione;
- frequenza aggiornamento od orientamento professionale;
- studio all'estero.

➤ Verifica dell'accordo

Un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d'integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l'adempimento dell'accordo.

L'esito della verifica è:

- **ESTINZIONE DELL'ACCORDO:** lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (**crediti pari a 30 o maggiori di 30**);
- **PROROGA DELL'ACCORDO DI UN ANNO:** lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all'estinzione (**crediti compresi tra 1 e 29**);
- **RISOLUZIONE DELL'ACCORDO:** lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d'integrazione; gli viene revocato il permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale (**crediti uguale a 0 o minori di 0**).

➤ Consultazione on-line dello stato dell'accordo

Lo straniero potrà consultare via Internet, all'indirizzo <http://accordointegrazione.dlci.interno.it>, nel periodo di validità dell'accordo:

- i crediti maturati;
- le date di convocazione per lo svolgimento del test.

A tal fine, al momento della sottoscrizione dell'accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l'accesso alle funzioni on-line.